

Novità fiscali del 30 aprile 2010: sono valide le notifiche anche se la firma è illeggibile: necessita la querela di falso; la fattura medica è detraibile anche se manca il bollo; obbligo assicurativo INAIL anche per i familiari del socio

Publicato il 30 aprile 2010

sono valide le notifiche anche se la firma è illeggibile: necessita la querela di falso; la fattura medica è detraibile anche se manca il bollo; obbligo assicurativo INAIL anche per i familiari del socio; il rapporto sostituto-sostituito va al giudice ordinario; entro il 7 maggio 2010 si presenta il 5 per mille; settore tessile: dalle Entrate il vademecum per usufruire dell'agevolazione fiscale; rimborso IVA dei residenti nei paesi extra U.E. con accordi di reciprocità; altre di fisco

**Indice:**

**1) Sono valide le notifiche anche se la firma sia illeggibile: Necessita la querela di falso**

**2) Il rapporto sostituto-sostituito va al giudice ordinario**

**3) La fattura medica è detraibile anche se manca il bollo**

**4) Entro il 7 maggio 2010 si presenta il 5 per mille: Definite categorie, modalità di iscrizione e i criteri di ammissione**

**5) Obbligo assicurativo Inail anche per i familiari del socio**

**6) Settore tessile: Dalle Entrate il vademecum per usufruire dell'agevolazione fiscale**

**7) Rimborso IVA dei residenti nei paesi extra U.E. con accordi di reciprocità:  
Pubblicato il nuovo mod. IVA 79.**

**8) Altre di fisco**

**1) Sono valide le notifiche anche se la firma sia illeggibile: Necessita la querela di**

## **falso**

Validamente eseguite le notifiche anche se la firma è illeggibile. La **Corte di Cassazione**, a sezioni unite, con la **sentenza n. 9962 del 27 aprile 2010**, ha stabilito che la notifica degli atti giudiziari effettuata dal postino ad un soggetto diverso dal destinatario, possono essere considerate valide anche nel caso in cui la firma apposta sulla ricevuta sia illeggibile ed il postino non abbia indicato sulla cartolina l'identità della persona che l'ha apposta.

Secondo i giudici, l'avviso di ricevimento indica che la copia dell'atto è stato consegnato al soggetto interessato e che quest'ultimo ha provveduto a sottoscriverlo, anche se con grafia illeggibile: per superare detta attestazione non è sufficiente, per il destinatario negare di aver ricevuto l'atto, ma è necessario che proponga una querela di falso.

Il caso di specie ha riguardato la notifica di contenzioso nel settore automobilistico.

## **2) Il rapporto sostituto-sostituito va al giudice ordinario**

Per la Cassazione si tratta di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico.

Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, non sono di competenza del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico.

Così si è espressa la **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 8312 del 08 aprile 2010**, sul tema della giurisdizione in materia di rapporti tra contribuente (sostituito) e sostituto d'imposta, giungendo alla conclusione che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario.

E' quanto è stato rilevato dai Consulenti del Lavoro ([www.consulentidellavoro.it](http://www.consulentidellavoro.it)) con la nota del 29 aprile 2010.

### **3) La fattura medica è detraibile anche se manca il bollo**

Capita che su una ricevuta per una visita specialistica non ci sia l'imposta di bollo.

La detrazione Irpef è in ogni caso riconosciuta giacché l'imposta di bollo è solo un onere accessorio, tuttavia il mancato pagamento comporta una sanzione.

Le Entrate hanno affrontato la questione con la risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008.

Professionista e cliente restano responsabili del pagamento del tributo e della sanzione se nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo.

Infine, l'imposta che viene assolta in sede di regolarizzazione, poiché è ritenuta come costo accessorio della prestazione professionale, in quanto tale può essere compresa nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione.

#### **4) Entro il 7 maggio 2010 si presenta il 5 per mille: Definite categorie, modalità di iscrizione e i criteri di ammissione**

Definite le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti.

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 23 aprile 2010, ha, infatti, reso noto che restano invariati, rispetto al 2009, i settori da beneficiare, e sono confermate anche le procedure di ammissione e i requisiti dei soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.

All'Agenzia delle Entrate spetta la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche.

Per i soggetti ammessi per l'anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:

a) finanziamento degli enti del volontariato (ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite gli intermediari abilitati. L'iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 29 aprile 2010)**

## **5) Obbligo assicurativo Inail anche per i familiari del socio**

I familiari collaboratori del socio di società (artigiana o non) vanno assicurati all'Inail.

Ciò poiché, tali soggetti sono ugualmente esposti al rischio connesso con lo svolgimento di lavorazioni rischiose.

Lo ha precisato **l'Inail, con la nota n. 2653/2010**, che ha colto l'occasione per ribadire l'estensione dell'obbligo assicurativo anche per tali soggetti.

Peraltro, il D.P.R. n. 1124/1965 dispone l'obbligo di assicurare presso l'istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Inail) tutti coloro che sono soggetti al rischio di infortuni sul lavoro o di contrarre malattie professionali.

Tuttavia, tale normativa non include tra i soggetti che devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni sul lavoro il coadiuvante familiare del socio di società, ciò sia pure in presenza dell'esposizione al rischio.

Tale esclusione ha provocato delle frequenti richieste di chiarimenti che, quindi, in merito hanno reso necessario l'intervento dell'Inail.

L'atteso chiarimento è adesso giunto con la nota Inail n. 2653/2010, con la quale l'istituto ha chiarito che se i familiari collaboratori del socio di società (artigiana o non) partecipano con abitudine al lavoro aziendale e se l'attività dell'impresa è organizzata, in prevalenza, con il lavoro dei soci e dei loro familiari, questi sono soggetti anche all'assicurazione obbligatoria Inail giacché ugualmente esposti al rischio connesso con lo svolgimento di lavorazioni rischiose.

Ne consegue che è soggetto all'obbligo assicurativo il coadiuvante familiare che presta la propria opera manuale a beneficio del socio di società anche non artigiana;

codesto obbligo assicurativo ricorre però, a condizione che, tale rapporto sia

caratterizzato da continuità e abitudine e sotto la direzione del socio.

In conclusione, se, pertanto, i familiari "coadiuvanti" prestano la propria attività lavorativa e la propria collaborazione, stabilmente nella vita della società, sono parificati ai dipendenti e ai soci lavoratori.

## **6) Settore tessile: Dalle Entrate il vademecum per usufruire dell'agevolazione fiscale**

Per le imprese che operano nei settori del tessile e dell'abbigliamento sono arrivate le istruzioni operative per usufruire delle agevolazioni fiscali che hanno l'obiettivo di supportare le attività di ricerca industriale e sviluppo (precompetitivo) finalizzate alla realizzazione di campionari (previste dal D.L. 40 del 2010).

**L'Agenzia delle Entrate**, con la **circolare 22/E del 29 aprile 2010**, ha fornito alle imprese che operano nel settore tessile e della moda tutte le indicazioni su come accedere alla detassazione dal reddito d'impresa degli investimenti effettuati nel 2010, individuando chi può usufruire del beneficio, per quali costi, con quali modalità di calcolo e di presentazione della richiesta.

### **Made in Italy: in arrivo 70 milioni di euro per sostenere l'innovazione**

Non è previsto alcun limite di natura giuridica o legato alla dimensione aziendale per poter accedere al beneficio.

Infatti, la circolare ha chiarito che l'agevolazione è aperta a tutti gli operatori che svolgono attività produttive di reddito d'impresa nei settori delle industrie tessili e della confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia (tabella ATECO 2007), anche se l'attività non è svolta in modo prevalente.

Possono accedere al beneficio sia le imprese residenti sia le stabili organizzazioni, anche se determinano il reddito in modo forfetario e hanno iniziato l'attività dal 2010.

### **Agevolazione per gli investimenti**

L'agevolazione fiscale, sotto forma di detassazione, si applica sugli investimenti ammissibili (e non solo sul 50% come, invece, previsto per la tremonti-ter).

Effettuare attività di ricerca e ideazione estetica, o realizzare prototipi per creare un campionario o delle collezioni, sono alcune delle condizioni necessarie per usufruire della detassazione dedicata al settore tessile e della moda.



Inoltre, la circolare, ha fornito una elencazione dei costi ammissibili, specificando che il contribuente deve dimostrare l'inerenza delle spese alle attività agevolabili.

### **Detassazione ai fini Irpef e Ires**

La citata detassazione, che spetta esclusivamente ai fini dell'Irpef (comprese le addizionali) e dell'Ires, viene riconosciuta a prescindere dal risultato di esercizio (utile o perdita) e consiste nell'esclusione dal reddito d'impresa di un importo determinato in base agli investimenti effettuati.

Quanto alle modalità operative, l'agevolazione è fruita apportando, in sede di dichiarazione dei redditi, una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili.

Il risparmio d'imposta non può superare l'importo massimo che l'Agenzia comunicherà, in via telematica, al contribuente in seguito alla sua richiesta di agevolazione, che va presentata tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011. In caso di investimenti che nel loro complesso superino i 70 milioni di euro stanziati, l'agevolazione viene attribuita proporzionalmente all'ammontare del risparmio d'imposta richiesto dal contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che, in base alle disposizioni comunitarie sugli aiuti de minimis, l'importo massimo per il quale si può fruire dell'agevolazione è pari a 200mila euro.

### **Settore tessile: Modello per richiedere il bonus fiscale**

Approvato con le relative istruzioni, con un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il 2 aprile 2010, il modello di comunicazione (Mod. CTR) per inviare i dati sugli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari per cui è possibile fruire della detassazione dal reddito d'impresa introdotta dal cd. decreto incentivi.

Possono fruire del bonus fiscale le imprese che operano nei settori del tessile e dell'abbigliamento che svolgono le attività indicate nelle divisioni 13 (industrie tessili) e 14

(confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia) della tabella Ateco 2007 per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010.

In particolare, l'art. 4, commi da 2 a 4, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, ha previsto la concessione di un'agevolazione consistente:

- nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese del tessile e dell'abbigliamento che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.

In attuazione di quanto sopra è stato emanato, il 2 aprile 2010, un provvedimento direttoriale con il quale l'Agenzia delle Entrate ha approvato:

- Il modello CTR ovvero la comunicazione contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ammissibili alla suddetta agevolazione, con le relative istruzioni.

### **Modalità e termini di presentazione della comunicazione**

I contribuenti interessati, titolari di reddito d'impresa, dovranno inviare direttamente, o tramite intermediari abilitati, per via telematica alle Entrate la comunicazione dal 1° dicembre 2010 al 20 gennaio 2011 utilizzando il software "AGEVOLAZIONECRT", che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia entro il 20 novembre 2010.

## **7) Rimborso IVA dei residenti nei paesi extra U.E. con accordi di reciprocità: Pubblicato il nuovo mod. IVA 79.**

E' stato pubblicato sul sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) il modello IVA 79. Si tratta del modello che i soggetti passivi residenti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Norvegia e Svizzera), devono utilizzare per richiedere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato italiano sugli acquisti ed importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività.

Il modello sostituisce la precedente versione (provvedimento del Direttore del 31/01/02) e dovrà essere utilizzato a **decorrere dal 3 maggio 2010**.

La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail per essere contattati dall'Amministrazione finanziaria e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del pro-rata ed i dati relativi al codice IBAN e BIC per il pagamento delle somme richieste a rimborso.

Altre novità riguardano la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso al 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento e gli importi minimi per accedere al rimborso.

Infatti, cambiano gli importi minimi per accedere al rimborso poiché l'ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a € 400,00; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, semprechè di importo non inferiore a € 50,00, mentre la data di scadenza per presentare la richiesta slitta dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno solare successivo al periodo di riferimento.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda la modalità di presentazione. Gli operatori economici residenti in Israele, Norvegia e Svizzera dovranno continuare a presentare "Iva 79" in forma cartacea al Centro operativo di Pescara.

**(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010)**

## **8) Altre di fisco:**

### **- Per i danni erariali derivanti dal ritardo nell'elaborazione dei dati risponde Sogei**

In caso di accertamento fuori tempo massimo a causa di ritardi nell'elaborazione dei dati relativi al versamento dell'IVA, i soggetti incaricati di tale elaborazione (Sogei ed i concessionari alla riscossione) rispondono del danno erariale di fronte alla Corte dei Conti.

Nel caso di specie, i giudici hanno esteso anche alla Sogei quanto già stabilito due anni fa nei confronti delle banche (concessionari alla riscossione): in tale occasione, infatti, era stato stabilito che tali soggetti rispondono dei danni subiti dall'Agenzia delle Entrate per la mancata riscossione delle imposte.

**(Corte di Cassazione, a sezioni unite, sentenza n. 9964 del 27 aprile 2010)**

### **- Mud: in arrivo la proroga**

I termini di presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) saranno oggetto di una possibile proroga.

Lo slittamento dei termini di presentazione dal 30 aprile al 30 giugno viene previsto con un emendamento governativo al D.L. incentivi (Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40).

### **- In arrivo un mini-condono sulle liti tributarie**

Un emendamento introduce nel decreto legge 'incentivi' un mini-condono per le liti tributarie.

La norma, introdotta a sorpresa sotto forma di una modifica all'articolo 3 del provvedimento, prevede che le liti fiscali pendenti presso la Cassazione o la Commissione Tributaria centrale possano essere sanate con il pagamento di una quota che dovrebbe essere pari al 5% del valore della controversia.

Per accedere alla sanatoria è necessario però che la durata della vertenza superi 10 anni e che nei primi gradi di giudizio tributari il contribuente abbia avuto giudizi favorevoli.

### **- Ricorsi in materia di lavoro con la P.E.C.**

I ricorsi amministrativi, oltre che con raccomandata, potranno essere presentati anche mediante posta elettronica purché sia certificata e nel rispetto delle direttive del 18 novembre 2005.

È quanto ha precisato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 16 del 28 aprile 2010.

**- Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2010 e alla “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97”.**

Con provvedimento del 1° febbraio 2010 è stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2010” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l’anno 2009.

Il punto 1.1 dell’Allegato 1 del suddetto provvedimento fa rinvio ad un successivo atto dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome, tramite l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2010 e alla “Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/97”.

Pertanto, al fine di dare attuazione a tale disposizione, con il presente provvedimento sono definite, nell’Allegato A, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta, delle dichiarazioni Irap e delle comunicazioni relative all’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

La trasmissione è effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap come stabilito dal punto 2.1 dell’Allegato 1 del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2010” del 1° febbraio 2010.

**(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010)**

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l